



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [ID_VIP: 1805] gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania

Procedimento Verifica di ottemperanza prescrizione A.45) Parte II del decreto VIA DM 0000223 dell’11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015

ID Fascicolo 3732

Proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Elenco allegati Pareri ISRA/ARPA prot. n. 54231 del 02.11.2017 e 60127 del 04.12.2017

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 07/12/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 07/12/2017

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il provvedimento di compatibilità ambientale prot. DM 0000223 dell'11 settembre 2014, come modificato dal DM 0000072 del 16 aprile 2015, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto di un gasdotto denominato "*Trans Adriatic Pipeline*" per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania proposto dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia;

VISTA la prescrizione n. A.45) del suddetto decreto DM 0000223 dell'11 settembre 2014, come modificato dal DM 0000072 del 16 aprile 2015, la cui ottemperanza è demandata ad ARPA Puglia, che recita:

"Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere elaborato, in accordo con le competenti autorità un progetto complessivo di monitoraggio e gestione, di durata almeno quinquennale, degli neoecosistemi derivanti dagli interventi di rivegetazione in genere ed in particolare degli ulivi, relativamente a: evoluzione dei suoli, sviluppo della vegetazione e dinamica evolutiva degli stadi delle serie vegetazionali";

VISTO il parere n. 1973 del 29.01.2016 con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha inteso adeguare le modalità di ottemperanza alle prescrizioni *ante operam*, del decreto VIA di cui in oggetto, in relazione alla sequenza temporale di realizzazione del progetto;

PRESO ATTO che in detto parere la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.45) è stata scissa in due parti: A.45) Parte I (*Fase "0" - Attività preparatorie - Rimozione ulivi e realizzazione strada di accesso all'area di cantiere del micro tunnel*) e A.29) Parte II (*Fase "2" - Costruzione del Terminale di Ricezione PRT*);

VISTA la nota prot. 8128/DVA del 24.03.2016 con cui si è preso atto che l'ARPA Puglia, in qualità di "*Ente Vigilante*" individuato dal DM 0000223 dell'11.09.2014 per la verifica di ottemperanza della prescrizione A.45), ha comunicato l'avvenuta ottemperanza alla Parte I della detta prescrizione;

VISTA la nota LT-TAP-ITG-00097 del 14 settembre 2017 con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha illustrato lo stato di avanzamento della verifica di ottemperanza di alcune prescrizioni del decreto D.M. 0000223 dell'11 settembre 2014, tra le quali la prescrizione A.45)

Parte II, segnalando come fossero ampiamente trascorsi i tempi indicati, per tali verifiche, dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006 come sostituito dall'art. 17 del D.Lgs 104/2017;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, ed in particolare:

- l'art. 28, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il quale stabilisce che sia l'Autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi di altri soggetti pubblici *“i quali informano tempestivamente”* l'Autorità competente degli esiti della verifica;
- il comma 3 del detto art. 28 del D.Lgs 152/2006 che prevede che l'attività di verifica si concluda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente; e il successivo comma 4 che prevede che *“Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'Autorità competente”*;
- l'art. 23, comma 3 del citato D.Lgs. 104/2017 che prevede che le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;

VISTO il decreto direttoriale n. 262 del 18.09.2017 con il quale si determina la cessazione dell'avvalimento degli *“Enti Vigilanti”* indicati all'art. 2) del D.M. 223 dell'11 settembre 2014, per i compiti loro assegnati dal medesimo D.M. ai fini delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni per le quali il proponente, con comunicazione 14 settembre 2017, ha segnalato il superamento dei limiti temporali previsti dal comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

VISTO il provvedimento 21492/DVA del 19 settembre 2017 con cui si è disposto che l'ISPRA, anche avvalendosi del sistema agenziale, provveda all'istruttoria tecnica delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni n. A.24) e A.45) parte II, del D.M. n. 223 dell'11 ottobre 2014 relativo al metanodotto *“Trans Adriatic Pipeline”* rappresentando al contempo la necessità che le attività di verifica di ottemperanza delle prescrizioni su indicate si concludano rigorosamente entro il termine di cui al citato comma 3 dell' art. 28 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

ACQUISITE:

- la relazione congiunta ISPRA/ARPA Puglia, trasmessa con nota ISPRA prot. 54231 del 02.11.2017, ed acquisita al protocollo 25304/DVA del 02.11.2017, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con la quale si rappresentano alcune *“osservazioni e criticità”* in merito alla documentazione inviata dalla Società Trans Adriatic Pipeline, in data 02.10.2017, ai fini della verifica di ottemperanza alla prescrizione A.45) parte II;
- la relazione congiunta ISPRA/ARPA Puglia, trasmessa con nota ISPRA prot. 60127 del 04.12.2017, ed acquisita al protocollo 28133/DVA del 04.12.2017, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con la quale si prende atto che la Società Trans Adriatic Pipeline, con la documentazione inviata in data 14.11.2017, ha ottemperato alle richieste di cui alla precedente relazione congiunta;

SI DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione A.45) Parte II del DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, relativo al progetto del gasdotto denominato "*Trans Adriatic Pipeline*".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)